

Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio

del 20 giugno 2000

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto l'articolo 90 capoverso 3 lettera b della legge federale del 2 settembre 1999¹ concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA),

ordina:

Art. 1 Interesse moratorio e remuneratorio

¹ L'interesse moratorio dovuto giusta l'articolo 47 capoverso 2 LIVA in caso di pagamento tardivo ammonta a partire dal 1° gennaio 2001 al 5 per cento l'anno.

² Questo tasso d'interesse vale, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base al decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941² che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari, così come in base all'ordinanza del 22 giugno 1994³ concernente l'imposta sul valore aggiunto.

³ In caso di rimborso tardivo giusta l'articolo 48 capoverso 4 LIVA, l'interesse remuneratorio ammonta a partire dal 1° gennaio 2001 al 5 per cento l'anno.

⁴ L'interesse remuneratorio e l'interesse moratorio vengono rimborsati o riscossi unicamente se il loro ammontare è di almeno 20 franchi.

Art. 2 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 14 dicembre 1994⁴ concernente il pagamento degli interessi è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

20 giugno 2000

Dipartimento federale delle finanze:

Kaspar Villiger

2230

RS 641.201.49

¹ RS 641.20

² CS 6 178; RU 1950 1477, 1954 1376, 1958 492, 1959 1397 1682 1760, 1971 940, 1973 644 1059, 1974 1857, 1982 142, 1987 2478, 1992 288

³ RU 1994 1464, 1995 4669, 1996 2378, 1997 2779, 1998 1801

⁴ RU 1994 3170